

## **REGOLAMENTO PER L'APERTURA DEL CENTRO TURISTICO ACLI**

*(Approvato secondo le norme dello Statuto Nazionale CTA)*

**ART. 1 Strutture di Base** La richiesta di Affiliazione al Centro Turistico ACLI Nazionale, da parte di una Struttura di Base deve essere presentata alla Sede Provinciale CTA, ove questa non esista, alla Sede Provinciale ACLI. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta, motivata e corredata dal Verbale dell'Assemblea dei Soci, che ha votato a favore della richiesta di Affiliazione.

Il Presidente Provinciale CTA, valutate idonee le motivazioni e la disponibilità di impegno, concede, alla Struttura di Base, il proprio nulla osta. La richiesta di Affiliazione, quindi, viene inoltrata alla Presidenza Nazionale CTA che, dopo attenta valutazione (art. 3), può accettare la domanda.

L'Affiliazione ha la durata di un anno solare; il rinnovo deve essere richiesto alla Sede Provinciale CTA.

**ART. 2 Sedi Provinciali** Per la costituzione di nuove Sedi Provinciali CTA è necessario il consenso della Presidenza Regionale CTA. Ove non presente, si fa riferimento alla Presidenza Regionale ACLI. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e corredata dal Verbale dell'Assemblea Provinciale, che ha votato a favore della richiesta di Affiliazione. Il Presidente Regionale CTA, valutate idonee le motivazioni e la disponibilità di impegno, concede, alla Sede Provinciale, il proprio nulla osta.

Ogni anno, la Sede Provinciale CTA presenta domanda per il rinnovo dell'Affiliazione alla Sede Nazionale CTA.

Le Sedi Provinciali CTA devono avere almeno duecento iscritti, anche risultanti dalla somma degli iscritti nelle diverse Strutture di Base CTA esistenti sul territorio di competenza (vedi art. 10, comma b, dello Statuto Nazionale CTA).

**ART. 3 Affiliazioni** La Presidenza Nazionale CTA, allo scopo di salvaguardare l'identità del CTA e la sua organizzazione nazionale, stabilisce i parametri ai quali tutte le Sedi CTA devono adeguarsi, pena la non accettazione della domanda di Affiliazione o il non rinnovo della stessa per l'anno successivo.

Nel concedere l'Affiliazione, la Presidenza Nazionale CTA terrà conto:

- dell'accettazione dello Statuto e del Regolamento Nazionale CTA;
- dell'effettiva capacità del gruppo richiedente di promuovere la vita democratica, come base fondante per il suo corretto funzionamento;
- della partecipazione a stage formativi di ingresso con lo scopo di portare alla conoscenza dell'Associazione i fondamenti della programmazione turistica e del turismo sociale;
- di eventuali rilievi e note delle Presidenze Provinciali e Regionali CTA e/o ACLI;
- del piano programmatico del CTA sul territorio e del coinvolgimento di altre Strutture di Base nella stessa area provinciale e regionale;
- della situazione socio-economica e normativa dell'area di provenienza della richiesta di Affiliazione;

***Il rinnovo dell'Affiliazione deve essere richiesto, alla Segreteria Nazionale CTA, entro il 31 gennaio di ogni anno.***

**ART. 4 Logo CTA** Il logo dell'Associazione, adottato su tutte le comunicazioni CTA, è quello stabilito dalla Presidenza Nazionale. Non è consentito l'utilizzo di ulteriori ed eventuali loghi o di nomi aggiuntivi che possano generare confusione e assimilazione con tour operator e/o agenzie di viaggi.

L'insegna esterna dovrà riportare il logo CTA ufficiale, seguito dalla scritta "Centro Turistico ACLI" e la dicitura "riservato ai soci".

### **ART. 5 Modalità di svolgimento delle attività**

- Nelle Sedi CTA è vietata l'esposizione al pubblico di cataloghi di Tour Operator esterni al sistema associativo CTA.

- Le proposte turistiche debbono **riportare la dicitura "iniziativa riservata ai soci"** e contenere il nome dell'organizzatore e il riferimento della polizza assicurativa.
- I dirigenti e tutte le Strutture CTA sono impegnati al rispetto integrale dello Statuto del CTA e delle ACLI.
- L'attività del CTA si svolge nell'ambito e nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale che disciplina l'attività turistica e le attività delle Associazioni di Promozione Sociale. In particolare, ricordiamo la seguente normativa:
  - Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27/12/97, n. 1084;
  - Decreto legislativo 23/11/91, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE;
  - Decreto legislativo 17/03/95, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti " tutto compreso ";
  - Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
  - Legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  - Disciplina delle associazioni di promozione sociale;
  - Legge 29 Marzo 2001, n. 135 "Riforma della legislazione nazionale del turismo";
  - Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
  - Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (11G0123).
- Ogni CTA è tenuto a controllare che coloro i quali utilizzano i servizi associativi siano effettivamente tesserati e ad aggiornare l'archivio soci, trasferendo in tempi utili i relativi elenchi aggiornati alla Società di Assicurazione e alla Segreteria Nazionale CTA.
- A tutte le Sedi, ai vari livelli, è richiesta la relazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

**ART. 6 Programmazione Nazionale** I CTA sono tenuti alla promozione ed alla realizzazione delle iniziative contenute nella programmazione turistica nazionale, proposta annualmente dalla Presidenza Nazionale.

La realizzazione della programmazione nazionale sarà monitorata dal Comitato Nazionale CTA. La ripetuta non rispondenza tra la programmazione Nazionale e quella territoriale sarà sottoposta alla valutazione della Presidenza Nazionale CTA e presa in considerazione ai fini del rinnovo dell'Affiliazione.

**ART. 7 Comunicazioni** Tutte le attività promosse dalle sedi territoriali CTA, compresa la programmazione turistica, **devono** essere comunicate alla Segreteria Nazionale CTA e alla Segreteria Regionale CTA (ove esista), per consentire il necessario coordinamento. Al fine di garantire omogeneità di immagine, particolare attenzione deve essere posta alla comunicazione rivolta all'esterno (comunicati stampa, siti web, blog, social, riviste e giornali).

In caso di controversie o turbative territoriali con altre organizzazioni (pubbliche, private o associative), il CTA ha l'obbligo di informare immediatamente e dettagliatamente la propria Sede Provinciale CTA, ACLI e la Segreteria Nazionale CTA.

**ART. 8 Cariche Sociali** Tutte le cariche sociali in seno all'Associazione, ricoperte, sia a livello nazionale che locale, non possono essere, in alcun caso, a titolo oneroso.

---

***Il presente Regolamento va sottoscritto, per accettazione, dal Legale Rappresentante dell'Associazione ed inviato unitamente alla richiesta di Affiliazione.***

**Firma del Legale Rappresentante**